



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 18 del 25/07/2018

Oggetto: NOMINA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE..

PREMESSO:

- che ai sensi del D.lgs. n. 150/09 le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale ed organizzativa;
- l'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 prevedeva che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma associata, a partire dal 1 gennaio 2011 doveva dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione delle performance;
- l'art. 7 del predetto D. Lgs. il quale prevede, al comma 2° lett. a), che la funzione di misurazione e valutazione delle performance, sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4°, lettera e), del medesimo articolo;
- che il D.lgs. n. 33/2013 ha novellato la disciplina della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, assegnando agli O.I.V. o ai Nuclei di Valutazione la competenza dell'attestazione in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte di ciascuna p.a.;

ATTESO che con delibera n. 121/2010 della allora Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), si era affermato, relativamente agli Organismi Indipendenti di Valutazione quanto segue “.....Considerato che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”;

ESAMINATO il parere 30 maggio 2011, numero 325, della Sezione Regionale di controllo per la

Lombardia della Corte dei Conti che ha definitivamente chiarito che l'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009 non è operante per gli enti locali; in particolare la magistratura contabile ha evidenziato come ai sensi dell'articolo 16 della c.d. "riforma Brunetta", risulti di immediata e diretta applicazione all'ordinamento locale solo l'articolo 11, commi 1 e 3; sono, invece, disposizioni di principio alle quali gli ordinamenti di comuni e province debbono essere adeguati, quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1; il parere osserva, dunque, che il D.Lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli enti locali di applicare, nemmeno per via di principio, l'articolo 14, che disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione;

TENUTO CONTO che la CIVIT (oggi ANAC) ha, con successive deliberazioni (tra le altre n. 23/2012 e n. 12/2013), confermato la facoltà e non l'obbligo, per gli enti locali, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, essi possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nell' art. 16 del d.lgs. 150/2009 citato;

PRESO ATTO della non diretta applicabilità del citato art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 agli Enti locali, ai sensi dell'art. 16, comma 2 del medesimo decreto, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, in base al quale *“gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”*;

CONSIDERATO che questo ente, sulla base delle indicazioni nel tempo fornite dalla CIVIT, con l'adozione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi, avvenuta con deliberazione della G.M. n. 68 del 28/12/2016 successivamente modificato dalla delibera di G.M. n°5 del 17/01/2018 e del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance avvenuta con deliberazione della G.M. n. 99 del 06/04/2018 ha quindi scelto di mantenere il Nucleo di Valutazione, in luogo dell'OIV, assegnando allo stesso le competenze in materia di misurazione e valutazione della performance; che può essere costituito in forma monocratica oppure collegiale da componenti esterni;

CHE l'art. 20 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Taormina disciplina la costituzione, le competenze ed il funzionamento del nucleo di valutazione del Comune;

VISTA la delibera di G.M. n. 140 del 02/05/2018 con la quale venivano assegnati gli indirizzi per la nomina del nucleo di valutazione del Comune di Taormina in forma monocratica e stabilito il compenso annuo, comprensivo di eventuali rimborsi spese nella misura di €. 4.000,00 annui oltre gli oneri previsti per legge a carico dell'Ente;

VISTA la Determina del Responsabile Area Amministrativa n. 87 del 04/05/2018 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la nomina del nucleo di valutazione in forma monocratica;

CONSIDERATO che al fine di acquisire i curricula e le richieste dei professionisti interessati alla nomina del Nucleo di Valutazione si è provveduto a pubblicare all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale del Comune di Taormina il suddetto Avviso per giorni 15 dal 04/05/2018 al 19/05/2018;

DATO atto che entro il termine del 05/06/2018, stabilito dal predetto avviso, sono pervenute dieci manifestazioni di interesse alla nomina;

VISTE le dichiarazioni rese dai professionisti ed esaminati i curricula allegati;

RITENUTO, pertanto di dovere procedere alla nomina del nucleo di valutazione in forma

monocratica per la durata di un triennio e comunque fino alla conclusione della valutazione della Performance anno 2020;

VISTO lo schema di Avviso pubblico di incarico per lo svolgimento dell'attività di componente di Nucleo di Valutazione in forma monocratica, allegato alla delibera di G.M. n. 140 del 02/05/2018 e alla Determina Dirigenziale n. 87 del 04/05/2018 nella quale sono previsti i contenuti delle prestazioni, i compiti, la durata ed il corrispettivo;

VISTI:

l'art. 4 della L.R. 32/1994 nel testo integrato dalla L.R. 7/1992;

il Decreto legislativo n° 267/2000;

il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n° 150;

la Legge 6 novembre 2012 n° 190;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi giusta delibera di G.M. n° 68 del 28/12/2016 successivamente modificata dalla delibera di G.M. n° 5 del 17/01/2018;

la delibera di G.M. n° 99 del 06/04/2018 con la quale l'Ente ha deciso di dotarsi di un Nucleo di valutazione in luogo dell'OIV in forma monocratica;

l'art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PRESO ATTO che il presente incarico è escluso dalla disciplina di cui all'art. 7, comma 6 del decreto L.gs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

Di nominare ai sensi dell'art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di Taormina, il professionista dott. Gilberto Ambotta

Di stabilire che la durata dell'incarico di componente monocratico Nucleo di Valutazione decorre dalla data di nomina e per anni tre.

Di corrispondere al Dott. Gilberto Ambotta un compenso annuo pari ad €. 4.000,00 comprensivo di eventuali rimborsi spese, oltre oneri previsti per legge a carico dell'Ente.

Di demandare al Responsabile Area Amministrativa di procedere all'adozione di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente atto ivi incluso il provvedimento di impegno della spesa per il corrente anno.

Di onerare il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria di prevedere la spesa in ciascuna annualità del formando bilancio 2018 – 2020.

Di trasmettere il presente atto all'interessato Dott. Gilberto Ambotta al Segretario Generale, al Dirigente di P.M. ai Responsabili di Area ed agli Assessori.

**Sottoscritta dal Sindaco
(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale**